



# **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITA' DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO – "WHISTLEBLOWING"**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.53/19 del 03.05.2019.  
Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.141/21 del 17.09.2021.  
Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.102/23 dell'11.07.2023.

## **INDICE**

### **PREMESSA**

#### **PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 – Inquadramento normativo

Articolo 2 - Scopo del Regolamento

#### **PARTE SECONDA – LA SEGNALAZIONE**

Articolo 3 – Il Whistleblower o segnalante

Articolo 4 – Contenuto della segnalazione

Articolo 5 – Oggetto della segnalazione

Articolo 6 – Soggetti che possono effettuare la segnalazione

Articolo 7 – Modalità di presentazione della segnalazione interna

Articolo 8 – Segnalazioni esterne ad ANAC

Articolo 9 – Segnalazioni all’Autorità Giudiziaria e divulgazione pubblica

#### **PARTE TERZA – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

Articolo 10 – Verifica di fondatezza della segnalazione e successiva trasmissione

Articolo 11 – Attività del RPCT

Articolo 12 – Tutela della riservatezza sull’identità del Whistleblower

Articolo 13 – Tutela del Whistleblower da misure discriminatorie e ritorsive

Articolo 14 – Responsabilità del segnalante

Articolo 15 – Estensione delle tutele

Articolo 16 – Protezione dei dati personali

Articolo 17 – Entrata in vigore

## PREMESSA

L'AMGAS S.r.l. è una società totalmente partecipata da Retegas Bari S.p.A., a sua volta partecipata dal Comune di Bari, che ne detiene la totalità delle quote, pertanto a totale partecipazione pubblica indiretta. L'oggetto sociale dell'AMGAS S.r.l. è costituito dalle attività di vendita di gas naturale, energia elettrica ed acqua ai clienti finali.

## PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. La legge 6 novembre 2012, n.190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ha introdotto, con l’articolo 1, comma 51, un nuovo articolo all’interno del D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, ovvero l’art. 54-bis (modificato, poi, dalla legge n.179/2017), rubricato *“Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”*.
2. Il comma 1 del suddetto art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, afferma che il pubblico dipendente che segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT), ovvero all’ANAC, o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, a causa della segnalazione. L’adozione delle suddette misure ritorsive è comunicata, in ogni caso, all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le segnalazioni sono state poste in essere.
3. Con determinazione n.6 del 28 aprile 2015, l’ANAC ha emanato apposite *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”* (c.d. whistleblower). Con delibera n.469 del 09 giugno 2021, l’ANAC ha emanato nuove *“Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del D.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).”*
4. Il comma 1 del D.Lgs. n.193/2003 (come modificato dal D.Lgs. n.101/2018), afferma che *“I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento, ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:*
  - a) *Agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio; [...]*
  - f) *alla riservatezza dell’identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n.179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.”*
5. L’istituto del whistleblowing è stato oggetto di recente riforma con il D.Lgs. n.24 del 2023, che ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante

disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

## **Articolo 2**

### **SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale e si inserisce nel campo delle attività previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, redatto dal RPCT ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMGAS S.r.l.;
2. il presente Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, e, quindi, ha lo scopo di fornire al whistleblower indicazioni chiare in merito all'oggetto, i destinatari e le modalità di trasmissione della segnalazione, nonché circa la sua gestione e le forme di tutela garantite al segnalante.
3. Il presente Regolamento intende fornire anche una specifica informativa sul trattamento dei dati personali del segnalante e del segnalato circa le finalità del whistleblowing (le cui informazioni complete sono a disposizione nell'informativa privacy fornita al personale dipendente e alla quale si rinvia per la consultazione del testo integrale) costituite dalla lotta e prevenzione della corruzione, ed evitare misure discriminatorie a carico dei dipendenti che apprendono informazioni su eventuali condotte illecite o corruttive.

## **PARTE SECONDA – LA SEGNALAZIONE**

### **Articolo 3**

#### **IL WHISTLEBLOWER O SEGNALANTE**

1. Il whistleblower è la persona fisica che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

### **Articolo 4**

#### **CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**

1. Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla sua attenzione;
2. Le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e se prive di attitudine

diffamatoria o calunniosa. Non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

3. A tale scopo, la segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - Informazioni illecite: i) oggetto, ii) tipologia segnalante, iii) tipologia di condotta illecita.
  - soggetti coinvolti: i) autori dell'illecito, ii) persone informate sui fatti.
  - Luoghi e date: i) unità organizzativa delle persone coinvolte, ii) luogo in cui si è verificato il fatto, iii) data in cui si è verificato il fatto (anche se presunta), iv) data in cui si è concluso il fatto (anche se presunta).
  - descrizione, quanto più possibile circostanziata, dei fatti.
  - eventuali documenti a sostegno della segnalazione, da cui eliminare i dati personali presenti.

## **Articolo 5**

### **OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**

1. Le violazioni, atti od omissioni che possono costituire oggetto di segnalazione sono:
  - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n.231 del 2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, ovvero degli atti nazionali di attuazione degli atti dell'Unione europea, relativi ai seguenti settori: i) appalti pubblici, ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, iii) sicurezza e conformità dei prodotti, iv) sicurezza dei trasporti, v) tutela dell'ambiente, vi) sicurezza degli alimenti, vii) salute pubblica, viii) protezione dei consumatori, ix) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea contro la frode;
  - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
  - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.
2. La categoria di fatti illeciti comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità. Possono, pertanto, formare oggetto di segnalazione attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.
3. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie acquisite in

occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Rientra nel concetto di rapporto di lavoro anche l'ipotesi in cui un dipendente di AMGAS presti servizio presso un'altra p.a. in posizione di comando, distacco (o situazioni analoghe). In tali casi la segnalazione va inoltrata al RPCT dell'amministrazione alla quale si riferiscono i fatti o ad ANAC.

4. Non sono, invece, meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false: ciò in quanto è necessario, sia tenere conto dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'amministrazione o l'ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e dispendiose;
5. In ogni caso, non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.
6. La segnalazione non può riguardare informazioni che sono già di dominio pubblico, notizie prive di fondamento e le c.d. "voci di corridoio".

#### **Articolo 6**

#### **SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE**

1. Possono effettuare la segnalazione:
  - i lavoratori dipendenti
  - i lavoratori durante il periodo di prova
  - i partecipanti alle selezioni del personale se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali
  - ex lavoratori successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso
  - i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgano la propria attività lavorativa presso AMGAS S.r.l.
  - i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso AMGAS S.r.l. e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
  - i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso AMGAS S.r.l.
  - i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso AMGAS S.r.l.
  - gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto per AMGAS S.r.l.

**Articolo 7**  
**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**

1. La segnalazione interna può essere effettuata con le seguenti modalità:

- a) a mezzo PEC, all'indirizzo personale del RPCT;
- b) per mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In tal caso, per usufruire della garanzia di riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa, recante all'esterno la dicitura **“riservata personale alla c.a. del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”**;
- c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal RPCT;
- d) in via telematica, attraverso il sito internet [www.amgassrl.whistleblowing.it](http://www.amgassrl.whistleblowing.it).

Il RPCT è il solo destinatario delle segnalazioni. Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio superiore gerarchico, dirigente o funzionario) il ricevente dovrà trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

2. Nei casi di cui alle lettere a) e b), per la segnalazione occorrerà utilizzare il modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito internet aziendale [www.amgasbarisrl.it](http://www.amgasbarisrl.it), nella sezione “Società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione”;

3. qualora le segnalazioni riguardino il RPCT, gli interessati possono inviarle direttamente ad ANAC.

**Articolo 8**  
**SEGNALAZIONI ESTERNE AD ANAC**

1. Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, attraverso il canale dedicato e secondo le indicazioni fornite dall'Autorità se, al momento della sua presentazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. la segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso da ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

## **Articolo 9**

### **SEGNALAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DIVULGAZIONE PUBBLICA**

1. le segnalazioni possono essere effettuate anche direttamente all'Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile.
2. il whistleblower può effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
  - la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC e non è stato dato riscontro nei termini previsti o adottate misure per dare seguito alle segnalazioni;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## **PARTE TERZA – GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE**

### **Articolo 10**

#### **VERIFICA DI FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE E SUCCESSIVA TRASMISSIONE**

1. Il RPCT, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, deve rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento. Successivamente procede all'esame preliminare, valutando la corretta impostazione del procedimento fin dalle sue prime fasi, a partire dalla valutazione della segnalazione come rientrante tra i casi di whistleblowing;
2. Il RPCT verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna;
3. in caso di evidente e manifesta infondatezza, il RPCT può decidere di archiviare la richiesta, dandone comunicazione al segnalante;
4. una volta valutata, invece, l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società oggetto di segnalazione, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti all'interno della Società o della magistratura. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo chiarimenti, documenti o informazioni utili. Ove necessario, può acquisire anche atti e documenti da altri uffici e può avvalersi del loro supporto.
5. se la segnalazione risulta non manifestamente infondata, il RPCT, in base alla natura della violazione, potrà:



- a) inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti o all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
  - b) comunicare la segnalazione al Direttore Generale e/o al Dirigente o Responsabile dell'Area competente per l'acquisizione di elementi istruttori, solo nei casi in cui non vi siano ipotesi di reato;
  - c) inoltrare la segnalazione al Direttore Generale ed al Responsabile Area AGP per i profili di responsabilità disciplinare;
  - d) inoltrare la segnalazione al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale;
6. La trasmissione della segnalazione avverrà, a mezzo di una relazione di risultanze istruttorie, riferendo circa le attività svolte, ed avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata delle riservatezza; Il RPCT allega a tale relazione la documentazione che ritiene necessaria, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.  
Resta fermo che gli organi riceventi, da quel momento, sono titolari del trattamento dei dati.
7. il RPCT tiene traccia dell'attività svolta e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.
8. il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, comporta, da parte di ANAC, nei confronti del RPCT, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio", adottato dalla stessa ANAC.

## **Articolo 11**

### **ATTIVITA' DEL RPCT**

1. Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento dovranno essere conservate e catalogate in apposito archivio debitamente custodito, per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.
2. il RPCT renderà noto, nella relazione annuale di cui all'art. 1, della legge n. 190/2012 s.m.i., il numero di segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento, sempre garantendo la riservatezza dei segnalanti;
3. Il RPCT assicurerà la diffusione del presente Regolamento a tutti i dipendenti, mediante la sua pubblicazione sul sito internet aziendale, previa comunicazione sulla bacheca virtuale aziendale (c.d. Intranet);
4. il RPCT dovrà invitare gli uffici competenti a trasmettere, a tutti i fornitori e collaboratori di AMGAS S.r.l., apposita comunicazione avente ad oggetto la possibilità, per questi ultimi, di effettuare le segnalazioni oggetto del presente Regolamento.

## Articolo 12

### TUTELA DELLA RISERVATEZZA SULL'IDENTITÀ DEL WHISTLEBLOWER

1 AMGAS deve garantire la tutela e la riservatezza dell'identità del segnalante. Il divieto di rilevare l'identità del segnalante si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

2. nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale;

3. nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;

4. nell'ambito del procedimento disciplinare che potrebbe conseguire alla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rilevata solo se vi sia consenso del segnalante. Nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, non si potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità. Spetta al Responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari valutare, su richiesta dell'interessato, se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. In ogni caso, la scelta deve essere adeguatamente motivata. E' opportuno che il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari venga a conoscenza del nominativo del segnalante solamente quando il soggetto interessato chiede sia resa nota l'identità dello stesso per la sua difesa. Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui è tenuto il RPCT. In ogni caso, AMGAS S.r.l. procederà al bilanciamento degli interessi tra l'esigenza di protezione del segnalante con il diritto del segnalato a conoscere gli elementi essenziali su cui si fondano gli addebiti che gli vengano mossi e, per tale motivo, in alcuni casi l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati può essere limitato, ritardato o eventualmente eluso per mezzo di una comunicazione motivata (senza che questa possa, in alcun modo, compromettere le finalità della limitazione), nei tempi e nei limiti in cui questo rappresenti una misura proporzionata e necessaria a tutelare l'identità del segnalante;

5. Nel caso in cui si renda necessario trasmettere la segnalazione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o ad altro ente, da parte del RPCT o di ANAC, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza. Il RPCT ed ANAC hanno, in ogni caso, cura di comunicare al whistleblower a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati. Resta fermo che laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT o all'ANAC, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante, l'amministrazione o ente può procedere a fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

6. Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso,

estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

7. Il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati da AMGAS, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n.2016/679, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE n.2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003 (richiedendo all'Autorità Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati).

8. dalla violazione dell'obbligo di riservatezza deriva responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

9. la segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, ed è esclusa dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013. Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla legge e, per questo, l'identità del segnalante sia stata svelata, la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso ai sensi del co. 4 dell'art. 54-bis.

10. AMGAS fornisce ai propri dipendenti tutte le informazioni relative alle procedure di segnalazione, anche attraverso appositi alerts o avvisi sui siti istituzionali o nella piattaforma dedicata alla presentazione delle segnalazioni (dove è presente una specifica informativa sul trattamento dei dati personali).

### **Articolo 13**

#### **TUTELA DEL WHISTLEBLOWER DA MISURE DISCRIMINATORIE E RITORSIVE**

1. Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

2. il segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione a causa della segnalazione (o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative all'interno della società), deve darne comunicazione ad ANAC, alla quale è affidato il potere di accertare che la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti. E' poi a carico dell'amministrazione l'onere di provare che l'avvenuta segnalazione non sia in alcun modo collegata casualmente alla misura ritenuta ritorsiva. E' previsto che ANAC applichi al soggetto che ha adottato il provvedimento ritorsivo, o comunque al soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione, una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. La responsabilità si configura anche in capo al soggetto che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione del whistleblower.

3. Nel caso in cui ANAC accerti la natura ritorsiva di atti adottati dall'amministrazione o dall'ente, ne discende che questi sono nulli e ANAC ne dichiara la nullità come previsto dal co.6, art. 54-bis del d.lgs. n.165/2001. In caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n.23/2015. L'ordine di reintegro resta di esclusiva competenza della magistratura.

4. l'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte di AMGAS indipendentemente dagli accertamenti di ANAC. Ove ANAC abbia ricevuto la comunicazione di misure ritorsive, l'annullamento in autotutela può essere valutato in sede di procedimento sanzionatorio.

#### **Articolo 14**

#### **LIMITI ALLA RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE**

1. non è punibile, ed è esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa, la Società o il segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quanto, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rilevazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

2. salvo che il fatto costituisca reato, la Società o il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

3. permane la responsabilità nelle ipotesi di informazioni classificate da disposizioni nazionali o europee, segreto professionale forense e medico, deliberazioni degli organi giurisdizionali coperti da segretezza. Permane la responsabilità penale, civile o amministrativa, per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

#### **Articolo 15**

#### **ESTENSIONE DELLE TUTELE**

1. Le suddette misure di protezione, si applicano anche:

- ai facilitatori;

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

- i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse

persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **Articolo 16**

### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. ai sensi della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e D.lgs. 196/2003 c.d. "Codice Privacy" come modificato dal D.lgs. 101/2018), il trattamento delle informazioni che riguardano il Whistleblower e la persona coinvolta, nonché di tutta la correlata documentazione, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti degli interessati.

2. l'RPCT e la Società, in qualità di titolare del trattamento, sono comunque tenuti a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, § 1, lett. a) e c) del Regolamento). I dati saranno inoltre sempre "trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza" degli stessi "compresa la protezione, mediante tecniche organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali" (art.5, § 1, lett. f) e arti 32 del Regolamento);

3. i dati personali che, manifestamente, non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente;

4. l'informativa completa sul trattamento dei dati personali conferiti attraverso la piattaforma web dedicata, ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679, è disponibile al seguente link: <https://www.amgasbarisrl.com/societa-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing/>.

## **Articolo 17**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ed è pubblicato sul sito internet aziendale [www.amgasbarisrl.it](http://www.amgasbarisrl.it), nella sezione "Società trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione".